



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 10

Riunione del 9 novembre 2011

09.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ROCCO ZAFARONE** – Tesserato FIPAV n.q. di arbitro.
- **SABRINA ROBILOTTA** – Tesserato FIPAV n.q. di osservatore.
- **LORENZO REMOLLINO** – Tesserato FIPAV n.q. di osservatore.
- **FELICE CAPALBO** – Tesserato FIPAV n.q. di arbitro.
- **BEATRICE PICERNO** – Tesserato FIPAV n.q. di arbitro.
- **VINCENZO DOLCE** – Tesserato FIPAV n.q. di arbitro.

Sono presenti:

- **Avv. Costanza Acciai** - Presidente
- **Avv. Thomas Martone** - Vice Presidente
- **Avv. Claudio Zander** - Componente / relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per avere, nelle loro rispettive qualità, in violazione degli articoli 17 dello Statuto, 2, secondo comma lett. c) del RAT e 46 del Regolamento struttura tecnica: a) organizzato, tramite la nascente Associazione 24 ore ONLUS, di cui lo ZAFARONE è Presidente e gli altri incolpati soci fondatori, la manifestazione sportiva denominata “Night & Day Volley”, svoltasi a Potenza nei giorni 18 e 19 Giugno 2011, non autorizzata né approvata dalla FIPAV; b) partecipato alla stessa manifestazione come membro della Commissione Esecutiva

Il procedimento scaturiva da una nota del Presidente del Comitato Provinciale di Potenza alla Procura Federale, ove si portava a conoscenza del Procuratore di come gli odierni incolpati, senza essere stati a ciò autorizzati, avessero organizzato, tramite l’associazione 24ORE VOLLEY, peraltro non affiliata FIPAV, una manifestazione di volley denominata “NIGHT&DAY VOLLEY”. Effettivamente, la Richiesta del Patrocinio del Comune di Potenza da parte dell’associazione 24ORE VOLLEY, (che il Presidente del Comitato Provinciale di Potenza allegava alla sua missiva), era avanzata dallo Zafarone, quale presidente della predetta associazione, nonché dagli altri incolpati quali soci fondatori della stessa. Il Regolamento della manifestazione, pure allegato alla nota inviata alla Procura Federale, evidenziava come gli stessi incolpati fossero i componenti della Commissione Esecutiva della manifestazione. Che l’evento sportivo avesse poi preso luogo era comprovato da alcuni fotogrammi che il Presidente del Comitato Provinciale di Potenza si premurava di trasmettere con la sua nota.

Sulla base di queste risultanze la Procura procedeva all’incolpazione dei tesserati promotori dell’iniziativa per aver contravvenuto alle norme Statutarie e regolamentari che espressamente vietano ai tesserati e agli associati di partecipare



a manifestazioni e gare di pallavolo non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV.

Nelle loro memorie difensive gli incolpati sottolineavano il carattere “promozionale e goliardico” dell’iniziativa, animata da spirito non agonistico, ma “amatoriale” e “aggregativo”, tant’è che le squadre erano formate anche da arbitri ed era previsto che le stesse dovessero essere miste con la partecipazione di almeno due atlete per squadra. Anche le regole di gioco erano limitate all’essenziale (“palla dentro e palla fuori” senza trattenute, doppie o altri falli che il regolamento prevede”).

Sulla base della nota del Presidente del Comitato Provinciale di Potenza e la documentazione ad essa allegata la Procura deferiva a questa Commissione gli incolpati evidenziando, nella relazione ex art. 72 R.G., che gli stessi nelle loro memorie difensive avevano anche dichiarato che i tesserati erano stati esonerati dall’obbligo di allegare il certificato medico e che il campo di gioco non aveva i requisiti prescritti, con la conseguenza, secondo l’assunto accusatorio, che la manifestazione si era svolta in condizioni di rischio per gli atleti. Inoltre, la Procura precisava che anche il perseguimento dello scopo promozionale della pallavolo avrebbe dovuto avere l’approvazione – autorizzazione della FIPAV, poiché rientra fra gli scopi istituzionali della Federazione la promozione, il potenziamento, l’organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo. Pertanto, svolgendo attività promozionale senza autorizzazione, gli incolpati si sarebbero sostituiti alla FIPAV.

Comparsi tutti personalmente innanzi a questa Commissione, gli incolpati hanno ammesso la loro leggerezza, “ingenuità”, nell’organizzare la manifestazione senza l’approvazione della FIPAV, come invece era accaduto negli anni precedenti, almeno fino al 2009. Nel 2010, invece, la manifestazione non si era tenuta, proprio per il “disinteressamento” della Federazione. Nel 2011 avevano deciso di promuovere nuovamente l’evento sportivo. Ne avevano parlato con il Presidente Regionale che si era mostrato favorevole all’iniziativa. Nulla però era stato richiesto e autorizzato per iscritto, fra l’altro, non essendosi i promotori rivolti all’organo gerarchicamente a ciò deputato, ovvero sia il Presidente della Commissione Provinciale, come avevano fatto negli anni passati. Ad ogni buon conto gli incolpati precisavano che in realtà i certificati medici erano stati richiesti a tutti i partecipanti così come da regolamento della manifestazione, e che il campo di gioco era regolamentare, poiché vi si giocano le partite di serie B2. Infine, ribadivano l’aspetto meramente goliardico e promozionale della manifestazione.

All’esito della discussione la Procura, preso atto delle difese svolte durante la riunione, pur insistendo per l’affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati, si rimetteva alla Commissione per la determinazione di una sanzione meno afflittiva.

Gli incolpati, insistevano per il non luogo a sanzione.

Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione ritiene provata la responsabilità disciplinare degli incolpati nei limiti che di seguito si espongono.

All’esito dell’istruttoria e delle dichiarazioni degli incolpati svolte nel corso della riunione è stata raggiunta piena prova in ordine al fatto che gli stessi hanno promosso e organizzato un manifestazione sportiva, nonché vi hanno poi



partecipato, senza essere stati a ciò autorizzati dai competenti organi federali, contravvenendo alle norme regolamentari e statutarie.

In effetti, gli incolpati, meglio riqualificando il fatto, hanno consapevolmente tenuto una condotta espressamente vietata dall'art. 19 RAT (l'art. 2 RAT di eguale tenore letterale si riferisce agli associati) che impone ai tesserati *“di non partecipare a manifestazioni e gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate e non approvate dalla FIPAV”*. Tale obbligo è rimarcato dall'art. 45 del Regolamento Struttura Tecnica, che impone proprio agli ufficiali di gara di *“rispettare gli obblighi imposti a tutti gli aderenti alla FIPAV dall'art. 2 RAT”* (che come detto e di eguale tenore letterale dell'art. 19 RAT sopra richiamato). Infine, l'art. 17 dello Statuto impone a tutti i tesserati, non solo di comportarsi secondo lealtà e probità, ma anche di osservare i regolamenti FIPAV, con ciò rendendo ancor più cogenti gli obblighi regolamentari sopra richiamati.

I divieti stabiliti dai summenzionati articoli di regolamento discendono dall'art. 2 dello Statuto che espressamente annovera fra gli scopi istituzionali della FIPAV *“la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti nel territorio nazionale”*. Sicché, pienamente condivisibile è il principio sostenuto dal Sostituto Procuratore Federale titolare del procedimento, secondo cui i tesserati e gli associati, in mancanza di autorizzazione, non possono sostituirsi alla Federazione nell'attuazione del fine istituzionale della promozione della pallavolo. Per converso, l'assunto difensivo secondo il quale la manifestazione si prefiggeva proprio il perseguimento di quello scopo, lungi dal giustificare la condotta tenuta dai tesserati, si risolve in una consapevole violazione della stessa norma statutaria.

Se dunque il comportamento degli incolpati non può essere mandato esente da sanzione disciplinare, questa non può non essere commisurata alla concreta gravità del fatto e al danno in concreto arrecato alla FIPAV.

Le risultanze istruttorie hanno pure evidenziato come la manifestazione sportiva promossa dagli incolpati non poteva in alcun modo rappresentare una seria iniziativa agonistica, vuoi per le regole che la disciplinavano nel suo complesso, vuoi per quelle che ne regolavano il gioco, sicché sarebbe fuori luogo paragonare l'evento a quelli che si svolgono normalmente sotto l'egida della Federazione. Più che promuovere lo sport della pallavolo sembra che la manifestazione sia stata l'occasione per gli incolpati, molti dei quali arbitri o comunque osservatori federali di vario livello, di poter giocare una partita di pallavolo, scendendo, per una volta, sul campo per dare finalmente sfogo alla loro passione per questo sport. Passione, grazie alla quale da anni gli odierni deferiti operano con zelo nell'ambito della Federazione. Nulla quaestio per la regolarità del campo, normalmente utilizzato per incontri di serie B come riscontrato presso i competenti uffici, né per la certificazione medica richiesta comunque e per tutti i partecipanti alla manifestazione.



P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

Dispone applicarsi a **ROCCO ZAFARONE, SABRINA ROBILOTTA, LORENZO REMOLLINO, FELICE CAPALBO, BEATRICE PICERNO, VINVENZO DOLCE**, la sanzione disciplinare dell'**ammonizione con diffida** ad astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti contrari ai regolamenti della FIPAV ed ai principi espressi nel suo Statuto.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the president.

Roma 16 novembre 2011